

Legge LXXX del 2024

che modifica taluni atti nel settore dell'agricoltura

(...)

25. Modifica della legge LXVI del 2022 sulla protezione dell'origine dei prodotti agricoli

Sezione 136 Nella legge LXVI del 2022 sulla protezione dell'origine dei prodotti agricoli (di seguito: legge sulla protezione dell'origine), alla sottovoce 12 è inserito il seguente articolo 26/A:

"Articolo 26/A 1) Con l'eccezione di cui al paragrafo 2, l'indicazione geografica protetta può figurare solo sull'imballaggio di un prodotto agricolo che, all'interno dell'UE, è immesso sul mercato prima in Ungheria e reca il nome commerciale o il marchio di fabbrica del commerciante, se:

- a) il nome e l'indirizzo dell'operatore economico che produce il prodotto recante l'indicazione geografica sono indicati sull'imballaggio di vendita finale;
- b) l'operatore economico che produce il prodotto recante l'indicazione geografica ha il diritto di determinare l'aspetto e la denominazione del prodotto agricolo o il contenuto essenziale della sua etichettatura; e
- c) l'operatore economico che produce il prodotto agricolo recante l'indicazione geografica può vendere il prodotto senza restrizioni con qualsiasi mezzo di sua scelta.

2) Il paragrafo 1 non si applica a:

- a) le vendite effettuate da imprese che operano nei settori specificati nel decreto di attuazione della presente legge, o
- b) i prodotti agricoli immessi sul mercato in quantità non superiori a 1 000 unità di imballaggio.".

Sezione 137 L'articolo 32, paragrafo 3, della legge sulla protezione dell'origine è sostituito dal seguente:

"3) Il ministro è autorizzato a stabilire con decreto

- a) le norme che disciplinano i compiti svolti dagli enti di gestione e il funzionamento di tali enti, nonché
- b) l'ambito delle imprese ai sensi dell'articolo 26/A, paragrafo 2, lettera a),
- c) norme specifiche relative all'etichettatura dei prodotti che recano un'indicazione geografica.".

Sezione 138 Il seguente articolo 33/B è inserito nella sottovoce 18/A della legge sulla protezione dell'origine:

"Articolo 33/B I prodotti agricoli non conformi alle disposizioni dell'articolo 26/A, come stabilito dalla legge LXXX del 2024 sulla modifica di taluni atti nel settore dell'agricoltura (di seguito: legge LXXX del 2024), e che sono stati immessi sul mercato prima del 1º luglio 2025, possono rimanere sul mercato anche dopo il 1º luglio 2025.".

Sezione 139 Alla sottovoce 19 della legge sulla protezione dell'origine è inserito il seguente articolo 34/A:

"Articolo 34/A I progetti dell'articolo 26/A, dell'articolo 32, paragrafo 3, e dell'articolo 33/B, come stabilito dalla legge LXXX del 2024, sono stati notificati in anticipo, come previsto dagli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.".

(...)

31. Disposizioni finali

Sezione 148 1) Fatta eccezione per i paragrafi da 2 a 8, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2025.

(...)

6) L'articolo 69, paragrafo 2, l'articolo 72, l'articolo 80, l'articolo 82, la sottovoce 15 e la sottovoce 25 entrano in vigore il 1º luglio 2025.

(...)

Sezione 151 L'obbligo di notifica preventiva del presente progetto di legge, di cui agli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è stato rispettato.

<i>Dr. Tamás Sulyok m.p.,</i> Presidente della Repubblica	<i>Dr. János Latorcaí m.p.,</i> Vicepresidente del Parlamento
--	--